

Allegato 3
(articolo 6, comma 2)

SPESE AMMISSIBILI
INDICAZIONI E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

Nel presente allegato sono riepilogate e precisate le indicazioni e le condizioni di ammissibilità delle spese definite in relazione a quanto stabilito all'articolo 7 del decreto ministeriale 15 maggio 2023. Inoltre, sono fornite indicazioni in merito alle spese sostenute per l'acquisizione dei beni attraverso il ricorso alla modalità del cosiddetto contratto "chiavi in mano".

1. Condizioni di ammissibilità delle spese di cui al DM 15 maggio 2023

Sono ammissibili alle agevolazioni le spese strettamente funzionali alla realizzazione dei programmi di investimento di cui all'articolo 6 del decreto 15 maggio 2023, relative all'acquisto di nuove immobilizzazioni materiali e immateriali, come definite agli articoli 2423 e seguenti del codice civile, che riguardino:

- a) macchinari, impianti e attrezzature;
- b) opere murarie, nei limiti del 40 % (quaranta per cento) del totale dei costi ammissibili;
- c) programmi informatici e licenze correlati all'utilizzo dei beni materiali di cui alla lettera a);
- d) acquisizione di certificazioni di sistemi di gestione ambientali o di efficienza energetica EMAS, UNI EN ISO 14001, UNI CEI EN ISO 50001 e di certificazioni ambientali di prodotto, relative alla linea di produzione oggetto del programma di investimento, che rientrano nella categoria delle etichette ambientali di tipo I regolamentate dalla norma ISO 14024 (ad es. Ecolabel) o delle etichette di tipo III regolamentate dalla norma ISO 14025 (EPD).

Le predette spese, ai fini dell'ammissibilità, devono:

- essere relative a immobilizzazioni, materiali e immateriali, nuove di fabbrica acquistate da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente e alle normali condizioni di mercato;
- essere riferite a beni ammortizzabili e capitalizzati, che figurano nell'attivo dello stato patrimoniale dell'impresa e mantengono la loro funzionalità rispetto al programma di investimento per almeno 3 anni dalla data di erogazione a saldo delle agevolazioni;
- essere riferite a beni utilizzati esclusivamente nell'unità produttiva oggetto del programma di investimento;
- essere conformi ai criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali europei applicabili al periodo di programmazione 2021 - 2027;
- essere sostenute nel rispetto dei termini di cui all'articolo 6, comma 6, lettere e) e f), del decreto ministeriale 15 maggio 2023;
- essere sostenute ed effettivamente pagate dall'impresa beneficiaria;
- essere pagate esclusivamente tramite bonifici bancari, SEPA Credit Transfer, ovvero ricevute

bancarie (RI.BA.), in modo da consentire la piena tracciabilità delle operazioni;

- qualora riferite a mezzi mobili, riguardare unicamente quelli strettamente necessari al ciclo di produzione e pertanto dimensionati in base all'effettiva capacità produttiva; tali mezzi mobili, inoltre, devono essere identificabili singolarmente e a servizio esclusivo dell'unità produttiva oggetto del programma di investimento. Sono esclusi, in ogni caso, i mezzi di trasporto di merci e/o persone;
- nel caso di programmi di investimento diretti alla diversificazione della produzione, superare almeno del 200% (duecento per cento) il valore contabile degli attivi che vengono riutilizzati, come risultante nell'esercizio finanziario precedente l'avvio dell'investimento;
- essere conformi al principio DNSH.

Sono, altresì, ammissibili, ai sensi e nei limiti dell'articolo 18 del regolamento (UE) n. 651/2014, le spese aventi ad oggetto i seguenti servizi di consulenza, alle quali si applicano, in quanto compatibili, le predette condizioni:

- a) spese per servizi avanzati di consulenza specialistica relativi all'applicazione di una o più delle tecnologie abilitanti di cui all'**allegato n. 1** del decreto ministeriale 15 maggio 2023, nei limiti del 5 (cinque) per cento dell'importo complessivo delle spese ammissibili di cui alle voci "macchinari, impianti e attrezzature" e "programmi informatici e licenze correlati all'utilizzo dei predetti beni";
- b) per i soli programmi diretti alla promozione dell'efficienza energetica delle imprese, spese per servizi di consulenza diretti alla definizione della diagnosi energetica di cui decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, relativa all'unità produttiva oggetto misure di efficientamento energetico, nei limiti del 3 (tre) per cento dell'importo complessivo delle spese ammissibili e a condizione che l'effettuazione della diagnosi non costituisca un adempimento obbligatorio per l'impresa ai sensi della normativa di riferimento.

Non sono, in ogni caso, ammesse le spese:

- sostenute attraverso il sistema della locazione finanziaria;
- connesse a commesse interne;
- relative a macchinari, impianti e attrezzature usati;
- relative all'acquisto o alla locazione di terreni e fabbricati;
- di funzionamento, ivi incluse quelle per scorte di materie prime, semilavorati, prodotti finiti e materiali di consumo di qualsiasi genere;
- per consulenze e prestazioni d'opera professionale, incluse le spese notarili, fatto salvo quanto previsto in relazione alle spese per servizi avanzati di consulenza specialistica relativi all'applicazione di una o più delle tecnologie abilitanti di cui all'**allegato n. 1** del decreto ministeriale 15 maggio 2023 e per la diagnosi energetica;
- relative alla formazione del personale impiegato dall'impresa, anche laddove strettamente riferita alle immobilizzazioni previste dal programma;
- imputabili a imposte e tasse, ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) nel caso in

cui rappresenti un costo non recuperabile per il soggetto beneficiario;

- inerenti a beni la cui installazione non è prevista presso l'unità produttiva interessata dal programma. La predetta esclusione non si applica in caso di installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili per l'autoconsumo in siti, comunque nella disponibilità dell'impresa e ubicati nei territori delle Regioni meno sviluppate, diversi dalle sedi in cui si svolge il processo produttivo, purché si tratti di impianti direttamente interconnessi all'utenza riferita a questi ultimi con un collegamento diretto di lunghezza non superiore ai limiti di legge e ai quali non possono essere allacciate utenze diverse;
- correlate all'acquisto di mezzi di trasporto di merci e/o persone;
- ascrivibili a titoli di spesa il cui importo sia inferiore a 500,00 euro al netto di IVA.

2. Condizioni di ammissibilità delle spese sostenute per l'acquisizione dei beni attraverso la modalità del cosiddetto “Chiavi in mano”

I programmi di investimento caratterizzati da un notevole grado di complessità e integrazione tecnico-produttiva possono essere realizzati, in tutto o in parte, anche attraverso il ricorso alla modalità del cosiddetto contratto “chiavi in mano”.

Fermo restando che non sono agevolabili prestazioni derivanti da attività di intermediazione commerciale, i contratti “chiavi in mano” sono ammissibili solo a condizione che nell'ambito degli stessi siano identificate e quantificate monetariamente, in maniera distinta e separata, le sole immobilizzazioni tipologicamente ammissibili alle agevolazioni depurate delle componenti non ammissibili che concorrono alla fornitura, sulla base delle seguenti indicazioni.

Ai fini del riconoscimento di ammissibilità delle spese, tali contratti di fornitura potranno essere utilmente valutati solo laddove ricorrano le seguenti condizioni:

- il contratto di fornitura “chiavi in mano” dovrà contenere l'esplicito riferimento alla domanda di agevolazioni; quindi, esso dovrà contenere una dichiarazione con la quale l'impresa beneficiaria specifica di aver richiesto detta fornitura per la realizzazione, in tutto o in parte, del programma di investimento di cui alla domanda di agevolazione;
- al contratto di fornitura “chiavi in mano” dovrà essere allegato, formandone parte integrante, il prospetto dettagliato di tutte le distinte acquisizioni, da individuare singolarmente e raggruppare secondo categorie di spesa, con individuazione dei costi per ciascuna singola voce di spesa;
- il general contractor dovrà impegnarsi a fornire, per il tramite dell'impresa beneficiaria, ogni informazione riguardante le forniture dei beni e dei servizi che lo stesso general contractor acquisisce in relazione alla commessa affidatagli, e in particolare il nominativo dei suoi fornitori e i titoli di spesa che questi emettono nei suoi confronti, utili a comprovare la natura delle forniture e il loro costo; tale impegno dovrà essere esplicitamente riportato nel contratto. La mancata ottemperanza determina l'automatica decadenza dai benefici di tutte le prestazioni, di qualsiasi natura, oggetto del contratto;
- per i contratti “chiavi in mano” l'impresa beneficiaria dovrà produrre la documentazione relativa alle credenziali attestanti la specifica esperienza progettuale e tecnica.